



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 1498 del 30/04/2015

OGGETTO: Schema-tipo Regolamento Scuole

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

VISTO il Decreto Rettorale n. 5937 del 16 ottobre 2012 avente oggetto “Schema-tipo Regolamento Scuole”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2015 in merito alle modifiche e integrazioni apportate allo Schema Tipo Regolamento Didattico del Corso di Studio;

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, riunitosi il 16 marzo 2015, concernente l’approvazione delle modifiche e integrazioni apportate al suddetto schema;

TENUTO conto che l’applicazione del presente Regolamento è subordinata all’approvazione da parte del MIUR del Regolamento Didattico di Ateneo, e che pertanto il testo approvato potrà subire delle variazioni;

DECRETA

l’approvazione dello “Schema-tipo Regolamento Scuole” secondo il testo di seguito riportato:

SCHEMA-TIPO REGOLAMENTO SCUOLE

Art. 1

1. La Scuola di _____ è istituita ai sensi dello Statuto dell’Università di Torino, artt. 24 e sgg. Ad essa afferiscono i Dipartimenti di _____, _____,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

_____ e i corsi di studio assegnati ad essa dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti. I corsi di studio sono riportati nell'elenco allegato a questo Regolamento.

2. La Scuola è una struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni.

3. La Scuola esercita funzioni di coordinamento e supporto dell'attività didattica dei Corsi di Studio dei Dipartimenti che ad essa afferiscono.

Art. 2

(Compiti della Scuola)

1. La Scuola è responsabile dei servizi alla didattica e del loro coordinamento in relazione ai Corsi di Studio e alle Scuole di Specializzazione che ad essa afferiscono. È responsabile delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da essa coordinati.

2. La Scuola, inoltre:

a) esprime parere non vincolante, anche proponendo la attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, in merito agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Master di sua pertinenza, sulla base delle proposte dei competenti Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio;

b) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvede alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo e nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

c) per i Corsi di studio da essa coordinati è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e job placement, all'emissione del Manifesto degli Studi, al calendario delle lezioni e degli esami;

d) trasmette ai dipartimenti interessati l'offerta didattica proposta dai Corsi di studio da essa coordinati, secondo criteri di competenza ed efficienza;

e) è responsabile dell'inserimento nelle banche dati ministeriali e di Ateneo delle informazioni relative ai corsi di studio ad essa afferenti;

f) assicura che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per la Gestione in Qualità;

g) assicura il corretto flusso delle informazioni dai Corsi di Studio agli Organi Centrali di Ateneo;

h) coordina l'adozione e l'applicazione dei criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio e per la conduzione del Riesame annuale;

i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

3. I compiti della Scuola di Medicina derivanti dalle funzioni clinico-assistenziali sono disciplinati nel regolamento della Scuola di Medicina, in osservanza delle disposizioni statali in materia e dell'art. 30 dello Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 3 (Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Consiglio della Scuola;
 - b) il Direttore della Scuola;
 - c) la Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti.

Art. 4 (Compiti del Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo della Scuola. Il Consiglio della Scuola, in particolare:
 - a) delibera su tutte le materie di competenza della Scuola;
 - b) approva le proposte e i pareri di competenza della Scuola;
 - c) riceve dai Corsi di Studio e trasmette ai Dipartimenti afferenti con proprie osservazioni le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti didattici;
 - d) su proposta del Direttore approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola secondo le scadenze previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo;
 - e) approva il progetto della Scuola di cui all'art. 24 comma 2 dello Statuto;
 - f) nomina i componenti della Commissione didattica paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 9;
 - g) delibera sull'istituzione delle altre Commissioni, temporanee e permanenti, di cui nel presente Regolamento;
 - h) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento della Scuola e le successive modifiche ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

Art. 5 (Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono quali componenti di diritto; nelle riunioni del Consiglio ciascun Direttore può essere sostituito dal vice-Direttore vicario o dal vice-Direttore per la didattica.
 - b) una rappresentanza di docenti, stabilita nel regolamento di ogni Scuola, non superiore al 10% del totale dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, eletta al proprio interno dai singoli Consigli di Dipartimento afferenti, secondo i criteri indicati al seguente art. 6.
 - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, in misura pari al 20% arrotondato per eccesso del totale della composizione dell'organo, eletta da tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio coordinati dalla Scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. L'elettorato passivo relativo alla componente eletta dai Consigli di Dipartimento è riservato ai componenti delle Giunte di Dipartimento ai Presidenti di Corso di Studio, ai Coordinatori di Dottorato di Ricerca, ai responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola, ove esistenti.
3. Nel caso di Dipartimenti Interateneo, ai fini del computo del 10% si considerano i soli docenti dell'Ateneo e le restanti rappresentanze sono calcolate nella misura del 50% della componente docente.

Art. 6 (Criteri di rappresentanza)

1. Il regolamento della scuola stabilisce il numero dei rappresentati dei docenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
2. La rappresentanza dei docenti nel Consiglio della Scuola di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) è ripartita tra i Dipartimenti afferenti alla Scuola, o pariteticamente, o proporzionalmente. Nel secondo caso, la proporzione tra i Dipartimenti è calcolata sulla base dei rispettivi Corsi di Studio che sono coordinati dalla Scuola stessa, pesati come indicato nel Regolamento della scuola stessa.
3. Il peso dei corsi di studio interdipartimentali è suddiviso in parti eguali tra i rispettivi dipartimenti di riferimento.
4. Il peso dei Corsi di Studio Interateneo è proporzionato secondo le specifiche disposizioni del regolamento della Scuola.

Art. 7 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio può approvare un proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 8 (Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività; coordina le attività della Scuola e il personale ad esso assegnato, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo; esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dallo Statuto e dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente;
5. Il Direttore può nominare un Vice Direttore Vicario tra i docenti che fanno parte del Consiglio della Scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

6. I compiti e le prerogative del Direttore della Scuola di Medicina sono disciplinati dal Regolamento della Scuola di Medicina.

Art. 9

(Commissione Didattica Paritetica)

1. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è composta da un pari numero di docenti di ruolo e di studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola stessa.

2. Essa è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e al Consiglio della Scuola.

3. La Commissione Didattica Paritetica assume il ruolo di primo valutatore interno di Ateneo sulle attività formative del Dipartimento e ha lo scopo di garantire un monitoraggio complessivo dell'Assicurazione della Qualità. L'obiettivo di tale valutazione è analizzare l'adeguatezza e la qualità dell'offerta formativa, la coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati, anche in relazione alle criticità e le azioni correttive individuate nei rapporti di riesame, l'efficacia dei risultati di apprendimento attesi e quindi individuare proposte di miglioramento a lungo termine, con particolare attenzione agli attori interni e al follow up nel mondo del lavoro.

4. La Commissione Didattica Paritetica, in materia di offerta formativa e di qualità della didattica e dei servizi agli studenti, monitora il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di singole strutture, nonché approfondisce le criticità riscontrate sul percorso formativo e sull'esperienza degli studenti e si attiva per portarle all'attenzione degli organi competenti ad affrontarle. La Commissione Didattica Paritetica assume pertanto il ruolo di referente del Consiglio degli Studenti di Ateneo per le criticità segnalate che interessano il proprio Dipartimento.

5. La partecipazione alla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 10

(Commissione Orientamento)

1. È istituita una Commissione per l'orientamento, nominata dal Consiglio della Scuola, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti. Essa coordina le attività e le iniziative di orientamento dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola, secondo le indicazioni fornite dall'apposita Commissione di Ateneo.

2. La Commissione di orientamento della Scuola può assorbire in parte o in tutto le Commissioni orientamento dei Dipartimenti ed è in tal caso nominata su proposta dei Consigli di Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 11

(Altre commissioni della Scuola)

1. La Scuola può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.
2. Le commissioni permanenti sono riportate nel Regolamento della Scuola.

Art. 12

(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola, acquisito il parere dei Dipartimenti afferenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione il Regolamento è approvato dal Consiglio composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti.

IL RETTORE

F. to Prof. Gianmaria Ajani

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti